

TI_GERICHTE 14.2019.206 vom 10. April 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.206_d20200410

FR: TI_GERICHTE 14.2019.206 du 10 avril 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2019.206 del 10 aprile 2020

Regeste

Exequatur (a titolo principale) di una sentenza di Hong Kong e rigetto definitivo dell'opposizione. Competenza indiretta dell'autorità estera. Costituzione incondizionata in giudizio

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza del 10 novembre 2017 della "District Court of the Hong Kong Special Administrative Region" prodotta dall'istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fossero motivi di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP e che il passaggio in giudicato della sentenza, nonostante l'istante non fosse riuscito a ottenere una dichiarazione formale da parte della Corte di Hong Kong, risultasse dalla "documentazione versata agli atti dall'istante". La convenuta – ha aggiunto – del resto neppure ha contestato che la decisione estera sia definitiva e il Tribunale federale, proprio in una decisione del 2010 riguardante la medesima Corte di Hong Kong, ha giudicato che l'assenza di un'attestazione formale non osta all'exequatur nella misura in cui il passaggio in giudicato della decisione risulta senza dubbio da altri documenti. Il primo giudice ha d'altronde respinto l'eccezione d'incompetenza dell'autorità estera sollevata dalla convenuta, ritenendo che sia dalla sentenza estera stessa, ai termini della quale si evince che la convenuta ha annunciato alla Corte di Hong Kong la sua intenzione di difendersi, sia dall'attestato di notifica dell'atto di citazione "parrebbe" che la parte convenuta si sia costituita in giudizio, come sostenuto dall'istante. Il Pretore ha inoltre reputato priva di pertinenza la giustificazione della convenuta secondo cui avrebbe rinunciato a difendersi per gli alti costi richiesti dai legali di Hong Kong, rilevando che così facendo la stessa si è costituita incondizionatamente in giudizio.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 critica l'affermazione contenuta nella decisione pretorile, secondo cui "parrebbe che la parte convenuta si sia effettivamente costituita in giudizio", definendola "sommara e giuridicamente poco accettabile", in quanto non supportata da alcun documento o prova e palesemente priva di qualsiasi oggettiva evidenza. Ribadisce di non essersi mai costituita in giudizio presso la Corte di Hong Kong, dove la controparte ha "furbescamente" avviato la causa e ottenuto un giudizio e lei favorevole, guardandosi bene dall'adire il foro di Lugano. A suo dire, già solo per questo agire "furbesco" della controparte una società svizzera meriterebbe legittima tutela da parte dei tribunali della sua sede.

E. 4.1

e 111 II 176 consid. 1; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 6).

E. 5

Nelle osservazioni al reclamo la CO 1 rileva che per accertare l'incondizionata costituzione in giudizio della convenuta il Pretore si è giustamente basato sulla sentenza stessa e sull'attestato di notifica dell'atto di citazione, dal quale si evince che la RE 1 ha dichiarato la sua volontà di contestare il procedimento intervenendovi attivamente senza avversare la competenza del tribunale di Hong Kong. La CO 1 evidenzia altresì che tale dichiarazione è firmata dallo studio legale di Hong Kong cui la RE 1 aveva conferito mandato di rappresentarla in giudizio.

E. 6

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Tra la Svizzera e Hong Kong non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di Hong Kong sono stabilite dagli art. 25 e segg. LDIP. In particolare secondo l'art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP (lett. c).

E. 6.1

Nel caso di specie è pacifico che la sentenza 10 novembre 2017 della "District Court of the Hong Kong Special Administrative Region" è passata in giudicato e che non sussistono motivi di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP. Rimane quindi da esaminare la sola questione rimasta litigiosa, ovvero quella della competenza (indiretta) della Corte di Hong Kong.

E. 6.2

Giusta l'art. 26 LDIP è data la competenza dell'autorità estera tra l'altro se, in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio (lett. c). La competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza va esaminata d'ufficio e dev'essere provata dalla parte che chiede il riconoscimento della decisione (sentenza della CEF 14.1996.34 del 24 dicembre 1996, consid. 2/a; D äppen /M abillard in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 a ed. 2013, n. 13 ad art. 26 LDIP).

E. 6.2.1

Una parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando procede senza riserve – ovvero senza sollevare l’eccezione d’incompetenza – esprimendosi nel merito della controversia e rinunciando in tal modo, con un atteggiamento concludente che dimostra una volontà non equivoca, a un foro legale o prorogato (DTF 123 III 45 consid. 3/b; già citata sentenza della CEF 14.1996.34, consid. 2/b, Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 2 ad art. 18 CPC) . Tale è il caso quando nei confronti del tribunale incompetente il convenuto prende senza riserve posizione sul merito della lite in un allegato scritto di risposta oppure postula oralmente la reiezione (nel merito) dell’azione (già citata sentenza 14.1996.34, consid. 2/b). Per “costituzione in giudizio” s’intende ogni atto di difesa che mira direttamente alla reiezione della petizione, fermo restando che gli atti preliminari alla difesa, come ad esempio una richiesta di sospensione o di rinvio della procedura, non rientrano in tale nozione (DTF 133 III 297 consid. 5.1). Allo stesso modo, non vi è alcuna accettazione tacita del foro se il convenuto non compare oppure se compare unicamente o principalmente per eccepire l’incompetenza del tribunale adito, ponendo in evidenza il carattere sussidiario di un’eventuale difesa nel merito. La contestazione non deve per forza essere formulata in modo espresso né riferirsi con termini specifici alla competenza internazionale (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 2 e 3 ad art. 6 LDIP). Non è quindi necessario che la parte convenuta utilizzi le testuali parole “eccezione d’incompetenza” . Le sue dichiarazioni vanno interpretate alla luce dell’art. 18 CO applicato per analogia (DTF 128 III 59 consid. 2c/aa con rinvii). Il fatto che la parte convenuta abbia rinunciato a impugnare la decisione straniera dinanzi a un’istanza superiore non è sufficiente a far ammettere ch’essa sia entrata senza riserva nel merito (DTF 141 III 210 consid.

E. 6.2.2

Nel caso di specie, la reclamante qualifica come “sommaria e giuridicamente poco accettabile” la conclusione del Pretore secondo cui “parrebbe che la parte convenuta si sia effettivamente costituita in giudizio” (doc. D pag. 3). A ragione. La competenza (indiretta) del tribunale straniero – e quindi se del caso la costituzione incondizionata del convenuto in giudizio – deve infatti essere provata dalla parte istante (sopra consid. 6.2). Pertanto il giudice dell’ exequatur può considerare il presupposto adempiuto solo se è dimostrato. Non basta che gli paia possibile o verosimile.

E. 6.2.3

Invero, il Pretore ha poi concluso che la competenza dell’autorità di Hong Kong è data giusta l’art. 26 lett. c LDIP dopo aver rilevato che nel rinunciare a contestare in giudizio la giurisdizione estera per gli alti costi richiesti dai legali di Hong Kong la convenuta si sarebbe di fatto costituita in giudizio. In realtà, non si può, in modo giuridicamente valido, dedurre da un comportamento passivo del convenuto la volontà non equivoca di rinunciare al foro legale o prorogato (Bucher , op. cit., n. 2 ad art. 6), specie se si ammette che il convenuto si è astenuto dal contestare in giudizio la giurisdizione del tribunale estero a causa degli elevati costi di patrocinio, salvo premettere ch’egli si era già in precedenza costituito incondizionatamente in giudizio.

E. 6.2.4

Al riguardo la CO 1 sostiene nelle proprie osservazioni al reclamo che la conclusione del Pretore non è fondata su semplici supposizioni bensì su una serie di elementi concordanti, o meglio sulla stessa decisione estera e sull'attestato di notifica dell'atto di citazione.

E. 6.2.4.1

L'istante, come il Pretore, si basa anzitutto sulla premessa contenuta nella sentenza estera (doc. D), secondo cui la Corte ha ordinato la pronuncia avendo la convenuta comunicato la propria intenzione di difendersi nella causa ("the Defendant having given Notice of Intention to Defend herein and the Court having under Order 14, rule 3 ordered that judgement as hereinafter provided be entered for the Plaintiff against the Defendant") . Sennonché non è chiaro a quale comunicazione il giudice estero faccia riferimento. Verosimilmente si tratta de Il'attestato di notifica dell'atto di citazione (v. sotto consid. 6.2.4.2). Ad ogni modo la sentenza non precisa in che modo la convenuta abbia manifestato l' "intenzione di difendersi nella procedura" . Non si può escludere ch'essa abbia inteso contestare in via principale la giurisdizione della Corte, come risulta del resto dalla stessa decisione pretorile. La sentenza estera non permette di chiarire la questione, siccome è formata unicamente da tale generica premessa, immediatamente seguita dal dispositivo. Sta di fatto, in definitiva, che il giudizio della Corte di Hong Kong non costituisce una prova diretta della volontà esplicita o implicita della convenuta di accettarne la giurisdizione.

E. 6.2.4.2

L'istante, come il Pretore, invoca in secondo luogo l'attestato di notifica dell'atto di citazione ("acknowledgement of service of writ of summons" , doc. C o M), sottolineando come la convenuta non si sia limitata a confermare l'avvenuta notifica della petizione, ma abbia altresì dichiarato la sua volontà di opporsi alla domanda, rispondendo affermativamente alla domanda n. 2 se intendeva contestare il procedimento (.tate whether the Defendant intends to contest the proceedings") . Così facendo, a mente dell'istante la convenuta sarebbe intervenuta attivamente nella causa senza contestare la competenza della Corte, anzi informandola – tramite lo studio legale cui aveva conferito mandato di rappresentarla in giudizio – di contestare il credito vantato dall'attrice. Tuttavia, non si può non notare che in tal modo la convenuta ha manifestato la propria volontà di opporsi non al credito, bensì solo al procedimento ("proceedings") . Ancora una volta nulla permette di escludere che la contestazione si riferisse in via principale alla questione della giurisdizione, specie perché l'attestato non è un allegato giudiziario, ma soltanto una conferma di ricevimento della petizione.

E. 6.3

Riassumendo, la documentazione fornita dalla CO 1, sulla quale grava l'onere della prova (sopra consid. 6.2), non dimostra pienamente che la RE 1 si sia costituita incondizionatamente in giudizio dinanzi alla Corte estera. Il Pretore non poteva accontentarsi al riguardo di una semplice apparenza per dichiarare la decisione esecutiva in Svizzera. Il reclamo merita quindi accoglimento e la sentenza va riformata nel senso della reiezione dell'istanza di exequatur .

E. 7

Il rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie presuppone una dichiarazione di esecutività (detta anche exequatur ; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010 , n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF e i rinvii). La decisione di exequatur

emessa in via principale vincola il giudice del rigetto (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). Non potendo, nella fattispecie, la sentenza del

E. 10

novembre 2017 della District Court of the Hong Kong Special Administrative Region essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera in mancanza del presupposto della competenza indiretta (v. sopra consid. 6), la stessa non può nemmeno costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Il reclamo merita così accoglimento anche su questo punto e la sentenza va riformata nel senso della reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione.

8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale in prima sede per le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell'art. 96 CPC, avendo la RE 1 agito per il tramite di un patrocinatore. In sede di reclamo non si pone invece problema di indennità, la RE 1 non essendo stata patrocinata e non avendo formulato una richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 56'027.30, raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 a 3 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. La richiesta di exequatur della sentenza del 10 novembre 2017 della sentenza della District Court of the Hong Kong Special Administrative Region inc. 801/2017 è respinta.

2. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione è respinta.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 500. sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 3'000. per ripetibili.

■ _____ ■ _____ PA 1, _____
, _____.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.